



ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE

NOTE TECNICHE DI ATTUAZIONE



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

Via Alessandro Giobbi 4 , 22010 Claino con Osteno (CO)

Tel. 0344/65111 - Fax 0344/73926

e_mail: info@comune.clainoconosteno.co.it

P.IVA 01220980138 C.F. 84002230138

Adozione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° _____ Data di inizio _____ del
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale:

Approvazione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° _____ del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL TECNICO COMPETENTE




FRANCESCO NASTASI

Redazione ai sensi di:

- D.P.C.M 1 marzo 1991;
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 n° 13;
- Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 Luglio 2002 n° 7/9776.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 4 - ESCLUSIONI.....	6
ART. 5 - INTERVENTI SUL TRAFFICO	7
CAPO II - ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	7
ART. 6 - CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.....	7
ART. 7 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE ASSOLUTA.....	8
ART. 8 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA	8
ART. 9 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE	9
ART. 10 - VALORI DI ATTENZIONE.....	9
ART. 11 - VALORI LIMITE DI QUALITÀ	10
ART. 12 - VALORI LIMITE PER INFRASTRUTTURE STRADALI.....	10
ART. 13 - PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE	12
CAPO III - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	13
ART. 14 - CONCESSIONI EDILIZIE	13
ART. 15 - NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO.....	16
ART. 16 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	16
ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	17
CAPO IV - SORGENTI SONORE PERMANENTI	19
ART. 18 - LIMITI DA RISPETTARE	19
ART. 19 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	20
CAPO V - ATTIVITA' TEMPORANEE	20
ART. 20 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	20
ART. 21 - LIMITI DI IMMISSIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	20
ART. 22 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ CHE RISPETTANO I LIMITI DI IMMISSIONE.....	21
ART. 23 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	22
ART. 24 - AREA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN DEROGA.....	22
CAPO VI - VARIE	23
ART. 25 - SUONO DELLE CAMPANE	23
ART. 26 - MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO	23
ART. 27 - ESERCITAZIONI CON STRUMENTI MUSICALI.....	23
ART. 28 - CANTIERI EDILI E STRADALI	23
ART. 29 - GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE	24
CAPO VII - ORDINANZE CONTINGENTI ED URGENTI	26
ART. 30 - ORDINANZE CONTINGENTI ED URGENTI.....	26
CAPO VIII - SANZIONI.....	26
ART. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	26
APPENDICE 1.....	27



<i>Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.</i>	27
APPENDICE 2.....	28
<i>Modello di domanda di autorizzazione IN DEROGA per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.</i>	28
APPENDICE 3.....	29
<i>Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.</i>	29
APPENDICE 4.....	30
<i>Modello di domanda di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.</i>	30



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Claino con Osteno in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".


Finalità del Regolamento sono:

- stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico;
- dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lvo. 195/06, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) livello di rumore ambientale: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con




l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione, e:

- nel caso dei limiti differenziali è riferito al Tempo di Misura;
- nel caso dei limiti assoluti è riferito al Tempo di Riferimento.

- f) livello di rumore residuo: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
- g) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- h) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
valori limite differenziali o limiti differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) valori di attenzione: valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana;
- j) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
- k) tempo di riferimento: il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00;
- l) tempo di osservazione: un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- m) tempo di misura: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- n) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- o) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- p) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;



- q) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- r) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge Quadro 447/1995.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Le N.T.A. hanno valore su tutto il territorio comunale, e si applicano per tutte le sorgenti sonore, fisse o mobili, permanenti o temporanee.

Art. 4 - Esclusioni.


1. Sono esclusioni dall'ambito di applicazione dei limiti del presente piano si zonizzazione delle aree classificate, limitatamente alle fasce di pertinenza, le infrastrutture stradali e ferroviarie.

Il d.p.r. n 142 del 30.3.2004, dal titolo: *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, che prevede la presenza, nelle zonizzazioni acustiche, di specifiche fasce di pertinenza acustica ai lati delle strade, differenziate sia nelle dimensioni che nei limiti di immissione acustica a seconda della tipologia di infrastruttura stradale.

Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459, dal titolo *"Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"* definisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

I valori limite assoluti di immissione relativi alle singole infrastrutture di trasporto, nonché l'estensione delle relative fasce di pertinenza, sono fissati nei sopra citati decreti.

2. All'esterno delle fasce di pertinenza, le suddette infrastrutture sono soggette ai limiti di immissione ed emissione fissati dal piano di zonizzazione acustica.



Art. 5 - Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico, quali:

- le revisioni del Piano Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico,

sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico secondo le leggi vigenti.

CAPO II - ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 6 - Classi di destinazione d'uso del territorio

Segue la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche, così come definite nella tabella A allegata al DPCM 14/11/97. I colori applicati nelle planimetrie del piano di zonizzazione e le definizioni corrispondono a quanto specificato dalla regione Lombardia nel DGR VII/9776 del 2002.

Classe I	Grigio	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Verde scuro	Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Giallo	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Arancione	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Rosso	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Classe VI	Blu	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



Art. 7 - Valori limite di emissione assoluta

Tutti i valori limite seguenti devono essere verificati applicando le specifiche tecniche del DM 16/3/98. Le verifiche per avere valore ufficiale devono essere condotte e asseverate da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto agli appositi elenchi regionali.

Si riportano i limiti di emissione sonora, come definiti nella tabella B allegata al DPCM 14/11/97, in dB(A):

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	PERIODO DIURNO (6-22) L_{eq}	PERIODO NOTTURNO (22-6) L_{eq}
Classe I – Aree particolarmente protette	45 dBA	35 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dBA	40 dBA
Classe III – Aree di tipo misto	55 dBA	45 dBA
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60 dBA	50 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dBA	55 dBA
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65 dBA	65 dBA

Art. 8 - Valori limite di immissione assoluta

Si riportano i limiti di immissione sonora, come definiti nella tabella C allegata al DPCM 14/11/97 in dB(A):

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	PERIODO DIURNO (6-22) L_{eq}	PERIODO NOTTURNO (22-6) L_{eq}
Classe I – Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA
Classe III – Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA
Classe IV – Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA



Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA
---	--------	--------

Art. 9 - Valori limite di immissione differenziale

1. Sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Si applicano all'interno degli ambienti abitativi e non sono in funzione delle classi.

Valori limite di immissione differenziale in dB(A)	
diurno (6:00 - 22:00)	notturno (22:00 - 6:00)
5	3

2. Non si applicano nelle aree esclusivamente industriali (classe VI) e quando siano verificate le seguenti condizioni:

- rumore a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;
- rumore a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni.

3. Non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- da attività a carattere temporaneo;
- attività a funzionamento continuo, così come definite dall'art.2 del D.M. Del 11/12/1996.

Art. 10 - Valori di attenzione

1. I valori di attenzione, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana, sono definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare risultano così definiti:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.



Il tempo a lungo termine, a cui si riferiscono le misure, rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Il superamento di detti limiti, come previsto dall'art. 7 della L. 447/95, implica l'obbligo, per il Comune, della redazione del piano di risanamento acustico.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Art. 11 - Valori limite di qualità

Si riportano i valori di qualità, come definiti nella tabella D allegata al DPCM 14/11/97 in dB(A), che corrispondono ai limiti di immissione diminuiti di 3 dB(A):

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	PERIODO DIURNO (6-22) L_{eq}	PERIODO NOTTURNO (22-6) L_{eq}
Classe I – Aree particolarmente protette	47 dBA	37 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	52 dBA	42 dBA
Classe III – Aree di tipo misto	57 dBA	47 dBA
Classe IV – Aree di intensa attività umana	62 dBA	52 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67 dBA	57 dBA
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	67 dBA	67 dBA

Art. 12 - Valori limite per infrastrutture stradali

Il d.p.r. n 142 del 30.3.2004, dal titolo: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", prevede



la presenza, nelle zonizzazioni acustiche, di fasce di pertinenza acustica ai lati delle strade, differenziate sia nelle dimensioni che nei limiti di immissione acustica a seconda della tipologia di infrastruttura stradale.

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite massimi di immissione sonora relativi alle varie tipologie di strade già esistenti sul territorio indicati nella tabella 2 del DPR sopra citato:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	AMPIEZZA FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURE E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIUR. dB(A)	NOTT. dB(A)	DIUR. dB(A)	NOTT. dB(A)
A - autostrade	•	100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
C – extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia a)	50	40	70	60
		150 (fascia b)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia a)	50	40	70	60
		50 (fascia b)			65	55
D – urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lett a) della legge 447/1995			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno



Le strade presenti sul territorio comunale di Claino con Osteno sono tutte strade di tipo E o F ad eccezione della SP14, che è una strada di tipo Cb. Per quest'ultima vigono i limiti presenti nella tabella sovrastante nell'opportuna riga. Per tutte le altre strade vigono i limiti dettati dalle zone acustiche in cui la strada è collocata.

Art. 13 - Piano di risanamento comunale

1. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nel caso di superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 9 delle presenti norme tecniche di attuazione.

Il comune di Claino con Osteno, avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non ha l'obbligo di presentare ogni due anni la relazione sulla situazione acustica del territorio comunale.

2. La zonizzazione non ha previsto la classificazione di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 B(A), pertanto, allo stato attuale del territorio comunale e in base alle misurazioni fonometriche effettuate, non si rende necessaria la redazione, da parte del Comune, del piano di risanamento.

3. Per le modalità di redazione di un futuro piano di risanamento si rimanda all'art. 7 della Legge 447/95.



CAPO III - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 14 - Concessioni edilizie


1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali deve essere correlata da una **valutazione previsionale di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica.

2. Sono tenuti a predisporre un'idonea **valutazione di impatto acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera I della Legge 447/95 e dalle relative normative regionali, i soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi o ricreativi.

In base al DPR 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui sopra le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del suddetto DPR, qui di seguito mostrato:

1. attività alberghiera
2. attività agro-turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. attività di ristorazione collettiva e pubblica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
4. attività ricreative senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
5. attività turistica senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
6. attività sportive escluse quelle motoristiche, con molto pubblico o con uso di armi da fuoco senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
7. attività culturali senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
8. attività nel settore dello spettacolo senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di



- musica o utilizzo di strumenti musicali.
9. palestre senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 10. stabilimenti balneari senza impianti di diffusione sonora e senza eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 11. agenzie di viaggio
 12. sale da gioco
 13. attività di supporto alle imprese
 14. call center
 15. attività di intermediazione monetaria/finanziaria/immobiliare/assicurativa
 19. attività di informatica (software/house/internet point)
 22. attività di acconciatura
 23. istituti di bellezza/estetica/centro massaggi-solarium/piercing e tatuaggi
 27. laboratori veterinari
 28. studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi
 29. ospedali e assimilabili con meno di 50 posti letto e senza attività di analisi
 31. lavanderie e stirerie
 32. attività di vendita al dettaglio
 33. laboratori artigianali per la produzione di dolci
 34. laboratori artigianali per la produzione di gelati

Si ricorda che tale dispensa **non riguarda il rispetto dei limiti del presente piano di zonizzazione ma solamente la presentazione agli uffici comunali di una valutazione previsionale di impatto acustico.** Tale dispensa inoltre non esime il responsabile dell'esercizio dall'effettuare tutti i controlli necessari, appoggiandosi a personale qualificato, in modo da garantirsi il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali.

Per tutte le attività non presenti nell'elenco di cui sopra ma che rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti (art 7) ed il criterio differenziale come specificato nel D.P.C.M del 14-11-97, è possibile utilizzare, in alternativa alla relazione previsionale di impatto acustico, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da Allegato 4 delle presenti NTA. Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi




Riassumendo:

	Specifiche supplementari	Deve presentare la documentazione di impatto acustico?
Attività presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Nessun utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e rispetto dei limiti di emissione assoluti.	No
Attività presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari)	Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 se rispettano i limiti assoluti e differenziali. - Allegato 4 delle presenti NTA - Altrimenti devono presentare la documentazione di impatto acustico.
Attività NON presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	Rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti (art 7) e differenziali	Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Allegato 4 delle presenti NTA -
Attività presenti e NON presenti nell'elenco dell'all. B del DPR suddetto.	NON rispettano i limiti di emissione di rumore assoluti (art 7) e/o differenziali	Devono presentare una valutazione di impatto acustico.

NOTA BENE: la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e dal gestore dell'attività e contenere comunque una lista delle prescrizioni individuate dal tecnico affinché siano rispettati i limiti di emissione assoluti e differenziali.

Tale dichiarazione sostitutiva non solleva il tecnico competente dall'effettuare opportune verifiche e valutazioni al fine di garantire il rispetto delle normative ma permette di consegnare al comune un incartamento cartaceo di minore dimensione.



3. E' fatto obbligo (art.8 comma 3 Legge 447/95) di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico ed alle opere di cui al comma precedente .

Solo per i nuovi insediamenti residenziali, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, è accettata una autocertificazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dichiara che la zona è conforme ai limiti della zonizzazione acustica di riferimento.

Si rammenta che tale autocertificazione è una assunzione di responsabilità da parte del tecnico della conformità della zona: si consiglia sempre di effettuare tutti gli accertamenti tecnici (misure fonometriche e calcoli previsionali) necessari al fine di garantire il rispetto delle normative. Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi .

Art. 15 - Nulla osta all'esercizio

Le domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive e le domande di utilizzazione degli immobili ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono contenere una **valutazione previsionale di impatto acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95 e dalle relative normative regionali.

Anche in questo caso vige quanto sopra dichiarato al comma 2 dell'art. 14

Art. 16 - Requisiti acustici passivi

1. La L.R.13 del 2001, art. 7 comma 1, stabilisce che i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche (ristrutturazioni o i cambi di destinazione d'uso) devono essere correlati da una **dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**, così come definiti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Il calcolo delle previsioni acustiche degli edifici andrà effettuato secondo la norma tecnica UNI TR 11175 .

Il Responsabile del Servizio incaricato del rilascio dell'abitabilità può richiedere il **collaudo degli edifici mediante**



rilevazioni strumentali dei requisiti acustici passivi, le quali dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le procedure stabilite dalla normativa tecnica di riferimento.

2. La concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici adibiti a:

- residenza o assimilabili;
- uffici ed assimilabili;
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- attività ricreative o di culto o assimilabili;
- attività commerciali o assimilabili,

deve essere accompagnata da una **valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici**, redatta da tecnico competente in acustica, che ne verifichi il rispetto dei parametri definiti dal D.P.C.M. 5/12/1997.


Il Responsabile del Servizio incaricato del rilascio dell'abitabilità può richiedere **il collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali** dei requisiti acustici passivi, le quali dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le procedure stabilite dalla normativa tecnica.

3. Per gli edifici ad uso scolastico si applica inoltre quanto disposto da:

- **Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967**: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;
- **D.M. 18/12/1975** Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.;
- **DM 13/9/1977** Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Art 17 – Documentazione di Impatto acustico.

La documentazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale secondo la legge 447/1995, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.



La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

E' fatto obbligo a tutte le attività di rispettare i limiti del piano di zonizzazione acustica del territorio di Claino con Osteno, che rispetta il DPCM 14/11/97.

Il DPR 227/2011 permette alle attività nell'allegato B di non consegnare una relazione previsionale qualora non abbiano impianti audio o eventi musicali al loro interno. Nel caso l'attività abbia impianti audio o preveda eventi musicali, ovvero sia poco rumorosa (rispetti i limiti del piano di zonizzazione acustica) è consentita una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e dal richiedente (si veda in fondo alla presente i punti che devono contenere queste autocertificazioni).

Qualora l'attività abbia un potenziale di superamento dei limiti assoluti e differenziali è fatto obbligo consegnare una relazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale che espliciti:

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 1. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 3. Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;



4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc...).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica e delle prescrizioni sull'attività eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge L. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utili a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Inoltre è necessario riferirsi alla DGR n. VII/8313 del 08.03.2002 (BURL n.12 del 18.03.2002).

Tale documentazione deve essere redatta in tutti i casi indicati all'art. 8 comma 3 della legge 447 del 1995.

CAPO IV - SORGENTI SONORE PERMANENTI

Art. 18 - Limiti da rispettare

1. Tutte le sorgenti sonore permanenti presenti all'interno del territorio comunale sono tenute al rispetto dei limiti di immissione assoluta, emissione ed immissione differenziale stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica. Per le modalità di misura dei valori di cui sopra, si fa riferimento al D.M. del 16/03/1998. Negli articoli seguenti sono specificate le tipologie di attività per cui è concessa una deroga con le modalità per ottenerla.
2. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i



limiti di immissione assoluta.

3. Le infrastrutture stradali e ferroviarie non concorrono, all'interno delle loro fasce di pertinenza, determinate rispettivamente dal D.P.R. 142/2004 e dal D.P.R. 459/98, al rumore ambientale. I Decreti definiscono anche i limiti che le succitate infrastrutture devono rispettare all'interno delle fasce di pertinenza.

Art. 19 - Piano di risanamento acustico

Le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica devono presentare un piano di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti. Per le modalità di redazione del piano di risanamento acustico e le tempistiche di realizzazione, si fa riferimento alla L.R. 13/01 art.10 ed alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906.

CAPO V - ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 20 - Elenco delle attività temporanee

Sono considerate temporanee tutte le attività che, pur essendo occasionali, costituiscono sorgenti di rumore potenzialmente disturbanti. Tutte le attività temporanee elencate di seguito dovranno avere una opportuna autorizzazione da parte del Comune:

1. cantieri edili e stradali;
2. manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
3. feste popolari, patronali, religiose e politiche, sagre effettuate all'aperto;
4. luna park e circhi;
5. manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
6. concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto con l'impiego di impianti elettroacustici;
7. intrattenimento all'aperto connesso con esercizio pubblico;
8. fiere e mercati;
9. annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
10. utilizzo di macchine agricole a meno di 100 m da abitazioni.

Art. 21 - Limiti di immissione per attività temporanee

I limiti di immissione che le attività temporanee devono rispettare sono quelli definiti negli articoli 8 e 9 di cui sopra. Per lo svolgimento di tali attività sarà necessaria una autorizzazione comunale. Il Comune può



chiedere una valutazione previsionale di impatto acustico, come da art. 17, firmato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che attesti il rispetto di tali limiti.

Per attività temporanee più rumorose, che cioè non potranno rispettare i limiti di cui sopra, è d'obbligo chiedere una autorizzazione in deroga secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 – 2001, all'art. 8, e secondo quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 delle presenti NTA.

Art. 22 - Autorizzazioni per attività che rispettano i limiti di immissione.

Tutte le attività di cui all'art. 20 che rispettano i limiti di immissione di cui all'art. 21 sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte degli Uffici Comunali. Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione mediante modulo (vedi Appendice 1) in carta semplice da parte dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi quanto indicato nel par 21.

La domanda di autorizzazione deve pervenire almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui sopra al primo comma, il comune (come richiesto dalla L.R. 13/2001) deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) nuovi valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore



Art. 23 - Autorizzazioni in deroga

1. Per le attività temporanee che non rispettano quanto all'art 21 è necessario richiedere un'autorizzazione in deroga. Le attività temporanee in deroga non sono soggette al rispetto del limite differenziale e di emissione.

2. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concesse, salvo casi speciali (ad es. un cantiere nelle prossimità di una scuola), nei seguenti orari:

- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 per il punto 1 dell'elenco all'art 20 dei giorni feriali.
- fino alle 24 per le altre attività dell'elenco all'art. 20.

Per cantieri notturni il comune deciderà caso per caso quali orari andranno rispettati.

3. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, la domanda (vedi appendice 2) in carta semplice. Il comune può chiedere che tale domanda sia accompagnata da una valutazione previsionale d'impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, in cui si descrivono:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che si prevede verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

L'art. 17 delle presenti NTA dà indicazioni più precise sulla valutazione previsionale di impatto acustico.

4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa possono essere contenute prescrizioni relative ai livelli massimi da rispettare e gli orari in cui effettuare l'attività. Per la valutazione dell'autorizzazione si seguiranno le modalità e i criteri descritti all'art. 22.

Art. 24 - Area per lo svolgimento di attività temporanee in deroga

All'interno dell'area comunale verrà individuata, a seconda della tipologia di attività temporanea in deroga, lo spazio più idoneo per lo svolgimento della stessa. Non sono individuate aree specifiche.



CAPO VI - VARIE

Art. 25 – Suono delle campane

Le campane delle chiese non sono soggette al rispetto del limite differenziale di immissione (art. 4 del DPCM 14/11/97) ma, se considerate sorgenti fisse, devono rispettare i limiti di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 14/11/97 stesso e valutati su Tr.

Il Comune ha facoltà di inibire il suono delle campane dalle ore 23.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai tradizionali riti religiosi.

Art. 26 - Manutenzione del verde privato

La manutenzione del verde privato non è soggetta a preventiva autorizzazione.

Tale attività può essere svolta esclusivamente all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 12:00, dalle 15:00 alle 19:00;
- sabato: dalle 9:00 alle 12:00, dalle 15:00 alle 19:00;
- domenica: dalle 9:00 alle 12:00, dalle 16:30 alle 19:00;

Art. 27 – Esercitazioni con strumenti musicali

L'uso di strumenti musicali è permesso nell'orario 8 – 13 e 15 – 23. Per tali strumenti non si applica il criterio differenziale ed il limite assoluto di emissione si valuta applicato sul tempo di riferimento.


Art. 28 – Cantieri edili e stradali

Come illustrato nei precedenti artt. 20 – 24, i cantieri stradali sono attività temporanee ed è necessario chiedere al comune una autorizzazione per il loro svolgimento. Il comune valuta caso per caso se è necessario allegare alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione previsionale di impatto acustico.

Gli orari di svolgimento delle attività di cantiere, salvo casi diversamente valutati dal comune, saranno i seguenti:

- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Per cantieri notturni il comune deciderà caso per caso quali orari andranno rispettati.



Art. 29 – Gestione degli esposti da rumore

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

- Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato in carta semplice al proprio comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
- Il Comune una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute dalla sorgente presunta disturbante avvia formalmente il procedimento, invitando il titolare della sorgente a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso, e fissa il termine di tempo (es. 30 giorni) per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività se riscontrati/a come rumorosi/a.

E' facoltà del titolare della sorgente accogliere o meno l'invito del Comune; se non accolto, il Comune procederà semplicemente ad attivare ARPA, così come previsto dalla normativa. Questa fase di "autocontrollo", prevista dalla procedura, è da intendersi come un'opportunità data al presunto disturbante (e non un obbligo), in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità si verificherà il caso che si debbano fare rilevazioni fonometriche con la partecipazione di tecnici di parte (potenzialmente inquinante): la collaborazione del recettore diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni.

- Nel caso in cui le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità, gli verrà richiesto di depositare una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente; in caso contrario, dovrà essere depositato il piano di bonifica acustica, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento.


In un'ottica di ottimizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che ARPA fornisca al Comune un parere sulla documentazione prodotta dal titolare della sorgente. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata la persistenza della rumorosità, il Comune richiederà ad ARPA una misura.

- Se l'intervento autonomo del titolare della sorgente non ha risolto il problema (e in tal senso è possibile interpellare, per verifica, la parte esponente) o se il presunto disturbante non ha dato seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione comunale, una volta accertata la persistenza del disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche di propria competenza, fornendo



contestualmente all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'effettuazioni dei rilievi.

-
- Il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - Copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
 - Planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - Estratto del PRG comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
 - Informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - Informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - Nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza da quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai titolari dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
- Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza.
- Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo.
- Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia



del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

CAPO VII - ORDINANZE CONTINGENTI ED URGENTI

Art. 30 - Ordinanze contingenti ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C. P., il mancato rispetto di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente è punito, in base all'art. 10, comma 1 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,92 a € 10.329,14.
2. Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o di immissione (sia assoluti che differenziali), per una sorgente fissa o mobile, determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2 della L. 447/95, da € 516,46 a € 5.164,57.
3. La mancata comunicazione, da parte dei titolari delle sorgenti oggetto di piani di risanamento acustico, dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, è punita, in base all'art. 16 comma 1 della L.R. 13/01, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 516,46.
4. La mancata richiesta di autorizzazione per le attività temporanee di cui all'art. 18 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.550,00 e con la sospensione immediata dell'attività stessa.
5. Il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni stabiliti nelle autorizzazioni per le attività temporanea di cui all'art. 18 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 e con la sospensione immediata dell'attività stessa.



Appendice 1

Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Claino con Osteno (CO)

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il sottoscritto:

Cognome e nome in qualità di

della Ditta nato a

il residente a via n.

..... P.IVA tel. fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di in Comune di Claino con Osteno, via n.

dal giorno al giorno nella fascia oraria in area inserita in Classe nel vigente piano di zonizzazione acustica comunale.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO** e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. sintetica descrizione del tipo di attività, con indicazione del periodo nel quale si svolge l'attività e contenente una descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2. planimetria su scala adeguata con indicazione del posizionamento delle sorgenti sonore e dei ricettori potenzialmente interessati dall'emissione sonora dell'attività;
3. relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica comprovante il rispetto dei limiti previsti.

Data e firma



Appendice 2

Modello di domanda di autorizzazione IN DEROGA per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Claino con Osteno (CO)

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il sottoscritto:

Cognome e nome in qualità di
della Ditta nato a il residente a
..... via n. P.IVA
..... tel. fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di in Comune di Claino con Osteno, via
..... n.
dal giorno al giorno nella fascia oraria in area inserita in Classe
..... nel vigente piano di zonizzazione acustica comunale.

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO** e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. sintetica descrizione del tipo di attività, con indicazione del periodo nel quale si svolge l'attività e contenente una descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2. planimetria su scala adeguata con indicazione del posizionamento delle sorgenti sonore e dei ricettori potenzialmente interessati dall'emissione sonora dell'attività;
3. relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica comprovante il rispetto dei limiti previsti.

Data e firma



Appendice 3

Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____
_____, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 21 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, in deroga ai limiti previsti dal citato N.T.A.,
l'attività di _____, che verrà svolta nel territorio comunale
di Claino con Osteno in via _____.

L'attivazione di sorgenti sonore e' consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle
ore _____, rispettando i limiti previsti, per l'attività in oggetto, riportati nell'art. 23..

Eventuali specifiche prescrizioni:

Claino con Osteno, _____

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Appendice 4

Modello di domanda di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Claino con Osteno (CO)

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attività che rispettano i parametri dell'articolo 14 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e Nome, in qualità di,
della Ditta, nato/a a, il,
residente a, via, n.
tel., fax, email

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e Nome,
Tecnico Competente in Acustica Ambientale con delibera,
nato a, il, residente a,
via, n. tel., email/fax

DICHIARANO

che, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico,
l'attività..... di cui il/la sig./ra è
titolare, locata in nel Comune di Claino con Osteno,
P.I....., con orari di apertura rispetterà i limiti assoluti e
differenziali di emissione .

Tale dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

A tal fine il/la titolare dell'esercizio si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO** ..

Allega la seguente documentazione:

- Una serie di prescrizioni indicate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale che, se rispettate durante l'esercizio, garantiranno il rispetto dei limiti di emissione assoluti e differenziali. .

Data ✓

Firma del/la titolare.....

Firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.....

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 Luglio 2013

Provincia di Como
Comune di Bregnano (CO)

Comunicazione di avvio di procedimento di adozione di variante al piano urbanistico generale (PGT) comportante imposizione di vincolo espropriativo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 d.p.r. 327/2001)

Si comunica che è intenzione del Comune di Bregnano adottare, con deliberazione di Consiglio comunale, variante al piano urbanistico generale avente ad oggetto la localizzazione della seguente opera pubblica/di pubblica utilità: «Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura nel Comuni di Bregnano e di Lomazzo»

Ai sensi dell'art. 9,1 d.p.r. 327/2001 l'efficacia dell'atto di approvazione della suddetta variante comporterà imposizione di vincolo preordinato alla espropriazione.

L'imposizione del vincolo espropriativo coinvolge un numero di destinatari superiore a 50 per cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11.2TU, non si procede alla comunicazione personale ma a pubblico avviso, di cui si dispone l'affissione all'albo pretorio del Comune di Bregnano nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale nonché sul BURL della Regione Lombardia.

Dalla approvazione della variante comportante imposizione del vincolo espropriativo sono interessate i sottoelencati map-pali interamente, seguiti dai relativi proprietari catastali:

Catasto terreni

- Foglio 9

- particelle n: 472 - 845 - 847 - 849 - 850 - 851 - 852 - 2534 - 1003 - 1004 - 853 - 854 Pezzoli Adriano, Pezzoli Maria Madalena, Pezzoli Marina;
- particelle n: 1028 - 1033 - 1051 - 1052 - Roncalli Eugenio;
- particella n: 1717 - Volonterio Mario;
- particelle n: 1005 - 1048 - 1053 - 1536 Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Como;
- particella n: 1007 - Guarnerio Anna, Guarnerio Elisa, Guarnerio Giuseppina, Guarnerio Luigi;
- particella n: 1008 - Caffara Mirta, Marnoni Salvatore;
- particella n: 1009 - Verga Mario;
- particelle n: 1010 - 1447 - Cairoli Ernesto, Cairoli Giuseppe;
- particelle n: 1011 - 4655 - Marnoni Maria Giuseppina;
- particelle n: 1012 - 1445 - 1446 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2143 - Brivio Adriano, Brivio Aurelio;
- particella n: 1015 - Grimoldi Mariuccia;
- particelle n: 1016 - 1018 - 1025 - 1026 - 1059 - 2558 - 2559 - Parma Maria Teresa;
- particella n: 1019 - Dell'Orto Giuseppe, Dell'Orto Sergio;
- particella n: 1020 - Corbella Angelo;
- particella n: 1021 - Corbella Peppino;
- particelle n: 1022 - 1055 - 1058 - Castiglioni s.p.a.;
- particella n: 1023 - 1032 - Padova Silvano;
- particella n: 1024 - Mutti Paolina Aneris, Volonterio Maria, Volonterio Natale, Volonterio Willy;
- particella n: 1034 - Mazzoldi Luigi, Uccelli Andrea, Uccelli Gerolamo, Uccelli Severina;
- particelle n: 1027 - 1047 - 1061 - Parma Maria Teresa, Zerbi Anna Luisa, Zerbi Donatella, Zerbi Eugenia, Zerbi Piera;
- particelle n: 1029 - 2077 - Volonterio Maurizio;
- particella n: 1031 - Monti Vittorio;
- particella n: 1035 - Pagani Giuseppe;
- particella n: 1036 - Cattaneo Maria;
- particella n: 1037 - Longaretti Renzo;
- particella n. ex1038b - 3854: Parma Maria Teresa;
- particella n: 1039 - Benzoni Chantal, Benzoni Giuseppe, Benzoni Veruska, Consonni Mario, Consonni Roberto, Mangiacavalli Maria Rosa, Marnoni Italo, Marnoni Maria Rosa, Pedretti Carla Irma, Pedretti Emilia Maria, Quaglia Lucia, Quaglia Maria, Radrizzani Angela, Radrizzani Angelo, Radrizzani Claudio, Radrizzani Emma Carlotta, Radrizzani Giambattista, Radrizzani Giovanna Elena, Radrizzani Luigia, Radrizzani Maria Eufemia, Radrizzani Maria Grazia,

Radrizzani Rosa, Volonterio Angelo fu Giuseppe, Volonterio Antonio fu Giuseppe, Volonterio Rosa fu Giuseppe;

- particella n: 1049 - Volontè Attilio;
- particella n: 1054 - Rivolta Bianca Maria;
- particella n: 1056 - Volonterio Davide;
- particella n: 1057 - Volonterio Bruna;
- particella n: 1453 - Volontè Rosanna;
- particella n: 2076 - Marnoni Giovanni, Marnoni Maria;
- particella n: 2801 - Comune di Bregnano;
- particella n: 2900 - Massini Rita;
- particella n: 2939 - Figini Fortunato;
- particella n: 2940 - Figini Fortunato, Figini Per Giacinto;
- particella n: 3022 - Corbella Carlo, Corbella Giuseppe, Corbella Maria Teresa;
- particella n: 3273 - Figini Vittorio Rivolta Bianca Maria;
- particella n: 2557 Volonterio Carla MAR Seveso;
- particella n: 856 Borghi Giuseppe;
- particella n 855: Ente Urbano (ex Rampoldi Luigia).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11.2 i soggetti interessati possono formulare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.

Suddette osservazioni verranno valutate dall'Autorità ai fini delle definitive determinazioni.

Pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, si precisa quanto segue:

Amministrazione competente: Comune di Bregnano

Oggetto del procedimento: adozione di variante comportante imposizione di vincolo espropriativo per la realizzazione di «Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del Torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo»

Responsabile del procedimento: Pie Massimo Corbetta

Si comunica altresì l'avvenuto deposito sul sito internet comunale: www.comune.bregnano.co.it e presso l'Ufficio tecnico del Comune di Bregnano piazza IV Novembre, 9 - tel: 031771554 - fax: 031722022 - email: segreteria@comune.bregnano.co.it pec: comune.bregnano@pec.provincia.como.it della documentazione di cui all'art. 11 del d.p.r. 327/2001 afferente la variante.

Di tale documentazione depositata potrà essere presa visione ed estratta copia negli orari di ufficio.

Bregnano, 12 luglio 2013

Il responsabile del procedimento
Pie Massimo Corbetta

**Comune di Claino con Osteno (CO)
Approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica comunale**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ottemperanza alla l.r. 13 del 10 agosto 2001 e della d.g.r. VII/9776 e richiamata la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25 settembre 2012 con la quale veniva adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23 aprile 2013 è stato approvato definitivamente il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Claino con Osteno, 11 luglio 2013

Il responsabile del servizio
Piermario Boggioni

Comune di Lomazzo (CO)

Comunicazione di avvio di procedimento di adozione di variante al piano urbanistico generale comportante imposizione di vincolo espropriativo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 d.p.r. 327/2001)

Si comunica che è intenzione del Comune di Lomazzo adottare, con deliberazione di Consiglio comunale, variante al piano urbanistico generale avente ad oggetto la localizzazione della seguente opera pubblica/di pubblica utilità: «Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene